



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 84 DEL 07/09/2022

OGGETTO:

MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER I NON RESIDENTI IN REGIONE POLVERIERA E FRAZIONI LIMITROFE - DALL' 8 SETTEMBRE 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Vista l'ordinanza n. 379/2022/TO del 25 agosto 2022, adottata da ANAS, che impone la chiusura al traffico su SS 25 DEL MONCENISIO dal km 48+200 al km 48+600 su tutte le corsie a partire dalle ore 08:00, del 1° settembre 2022;

Considerato che la suddetta ordinanza è stata resa operativa a partire dal 6 settembre 2022;

Ritenuto necessario riorganizzare la circolazione in Regione Polveriera e nelle Frazioni limitrofe, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione, procedendo alla modifica della regolamentazione della circolazione in tali località;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 40, del Nuovo Codice Della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Dalle ore 07.00 del giorno 8 settembre 2022, e fino a revoca del presente provvedimento, IL DIVIETO DI TRANSITO IN REGIONE POLVERIERA E NELLE FRAZIONI LIMITROFE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, AD ECCEZIONE DEI SOGGETTI RESIDENTI IN TALI LOCALITÀ, a partire dall'intersezione con la S.S. 25 DEL MONCENISIO, mediante il posizionamento di apposita segnaletica verticale.

L'ordinanza è efficace solo con il posizionamento della relativa segnaletica stradale

DISPONE

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- che sia posizionata, da parte dell'Ufficio competente, apposita segnaletica verticale unitamente a pannello aggiuntivo recante la suddetta limitazione;
- che venga fatta osservare dal Comando di Polizia Locale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Comandante del Corpo di P.L.

Susa, 7 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente